



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: **2030** del 31 dicembre 2019

Numero particolare per settore: **721**

Oggetto: Determina di impegno di spesa – Importo di euro 3.700,00 iva esclusa - Eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23-24-25 novembre 2019 - Ditta esecutrice: Nober srl - via A. Sobrero 26, 12100 CUNEO, p. I.V.A. (03205050044) - Codice CIG Z0C2B4626A - D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare all'art. 163 (procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) - Responsabile unico del procedimento: Tallone arch. Flavio

IL DIRIGENTE

Richiamata:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 87 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 09/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2019 - dati contabili;

Preso atto degli interventi meteorologici che nei gironi 23, 24 e 25 novembre 2019 hanno interessato il territorio del Comune di Saluzzo con movimenti franosi, dilavamenti, dissesti idrogeologici di varia rilevanza;

Tenuto conto che a seguito degli eventi meteorologici sopracitati diverse coperture di fabbricati comunali, sono state interessate da abbondanti infiltrazioni d'acqua ed in particolare l'edificio comunale, la scuola elementare Pivano, l'ex mulino Feyles, palazzo san Giovanni e la Scuola di alto perfezionamento musicale;

Considerato che ad oggi il contratto con la ditta di manutenzione per le opere da muratore è stato chiuso per il raggiungimento della quota contrattuale e che non è ancora stata realizzata una nuova gara per l'individuazione di un nuovo appaltatore per le opere di manutenzione ordinaria dei civici fabbricati.

Visto il preventivo della ditta Ditta Nober srl - Via A. Sobrero 26, 12100 CUNEO, p.

I.V.A. (03205050044) e ritenuto lo stesso congruo in quanto basato sugli stessi prezzi offerti nell'appalto per la manutenzione ordinaria dei civici fabbricati ,opere da muratore appena concluso;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 in conseguenza di eventi meteorologici avversi, n. 300/19 Reg. Ord. - prot. n. 46562 del 07/12/2019

Richiamato l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 a mente del quale "il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini";

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i "Codice dei contratti pubblici";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 n° 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163" per quanto non abrogato;

Visti:

- il D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e

successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i stabilisce al comma 2 che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

1. non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i;
2. nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori ”;

Rilevato pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i;

Vista la Linea Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs n° 50/2016 aggiornata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n° 206 del 01/03/2018 recante le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici, la quale prevede:

- all'art. 4.1: “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo

inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto..... in conformità all'art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016”;

- all'art. 4.1.3: “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.“

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 10/08/2016 con la quale si sono approvate le linee guida relative a “Misure organizzative in materia di trasparenza e standardizzazione delle procedure, per attuazione transitoria del nuovo codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Indirizzi”;

Rilevato inoltre che per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della Legge n° 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n° 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n° 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n° 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ”;

Dato atto che occorre:

1. perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
2. coniugare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016;

Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i. che prevede l'obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di esercizio annuale 2019 assegnato a questo settore;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza

determinata, previa presentazione di fattura;

- l'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:

Tempo previsto esecuzione/consegna: 15 giorni;

Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste:

100% pari ad €. 4.514,00 entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamato l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile Unico del Procedimento TALLONE Arch. Flavio;

DETERMINA

1. Di impegnare per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in argomento la somma complessiva di €. 4.514,00 IVA compresa;
2. Di impegnare la spesa complessiva di €. 4.514,00 IVA compresa viene imputata al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2019, gestione competenza, Tit. 2°, Missione 04, Programma 02 capitolo 12166 ad oggetto "Manutenzione straordinaria scuole".
3. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";
4. Di trasmettere copia della seguente Determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
5. Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.;
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. TALLONE Flavio, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241.

Saluzzo, 31/12/2019

IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio - Lavori Pubblici
F.to TALLONE arch. Flavio

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Saluzzo, 31.12.2019

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal **15.01.2020 al **30.01.2020****

Comunicato alla Prefettura: in data **15.01.2020**

prot. n. 1714

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria